



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 53/26/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
SPOTINVEST S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “FRIULITV24”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NEGLI ARTT. 43,
COMMA 1, LETTERA A) E 44, COMMA 1, D.LGS. 208/21 IN COMBINATO
DISPOSTO CON GLI ARTT. 3, COMMI 1, 2 E 7, ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E 13, COMMA 3, DECRETO MINISTERIALE 9
DICEMBRE 1993, N. 581, 48, COMMA 3, LETTERA C), D.LGS. 208/21 E 4,
COMMA 2, DECRETO MINISTERIALE 9 DICEMBRE 1993, N. 581

(CONTESTAZIONE N. 01/2026 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale dell’11 aprile 2001 n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, adottata ai sensi dell’Accordo quadro approvato con delibera n. 427/22/CONS, con la quale l’Autorità ha delegato il predetto Co.Re.Com in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stata rilevata sul servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “Friulitv 24” la trasmissione, dal giorno 14 al giorno 20 gennaio 2026, di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. “48, comma 3, lettera c) in

combinato disposto con gli artt. 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, del TUSMA e dell'art. 3, commi 1, 2 e 7, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP nonché degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581".

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha accertato e contestato, in data 10 marzo 2026, e notificato in pari data alla società Spotinvest S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Friulitv24" la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, motivando come segue.

*"[.....] relativamente alla prima presunta violazione, si fa riferimento ad alcuni episodi, comprensivi delle relative repliche, della produzione televisiva denominata "Forchette Stellari" e dedicata all'evento "Stars Cooking". In particolare, anche se gli obblighi informativi sull'inserimento di prodotti risultano assolti tramite apposite segnalazioni, appare non conforme lo spazio riservato alle interviste ai referenti commerciali e alla contestuale esibizione dei relativi prodotti. Nello specifico, si rileva un'incidenza temporale sproporzionata del segmento dedicato alle interviste (oltre 10 minuti su 26 di trasmissione), che si caratterizza, inoltre, per l'utilizzo di toni promozionali delle aziende rappresentate. Le interviste risultano ulteriormente gravate, per quasi la totalità dei marchi, da reiterati indugi visivi e inquadrature di dettaglio sui prodotti che, per natura e frequenza, determinano una soluzione di continuità nella dinamica intervistato-intervistatore. Tale alterazione del flusso comunicativo priva il segmento del suo carattere informativo, in favore di quello marcatamente promozionale. Sotto tale profilo, assume una valenza determinante il c.d. "indebito rilievo", che si configura laddove la componente promozionale condiziona i contenuti editoriali, valutati con riguardo: a) alla coerenza della presentazione; b) alla frequenza della citazione o della ripresa; c) alle informazioni fornite sul prodotto o il produttore; d) all'assenza di oggettività nella descrizione, ed il prodotto sia presentato con enfasi eccessiva e non giustificata, misurata in relazione alla durata e all'insistenza dell'inquadratura¹. Sono quindi due i criteri principali, atti a valutare la possibile sussistenza dell'indebito rilievo: 1. l'influenza sul contenuto editoriale; 2. la modalità di presentazione del prodotto. Tali due criteri non necessitano di essere presenti congiuntamente, ma è sufficiente la presenza di uno dei due per potersi configurare una possibile violazione. Nel caso in questione, infatti, pur non avendo riscontrato un totale discostamento dal contenuto editoriale (le persone intervistate rappresentano marchi effettivamente presenti all'evento in parola e collegati con il mondo della gastronomia e della cucina), sono «la frequenza della citazione o della ripresa» (cfr. lett. b), «le informazioni fornite sul prodotto o il produttore» (cfr. lett. c) e talvolta l'«enfasi eccessiva e non giustificata, misurata in relazione alla durata e all'insistenza dell'inquadratura» ad apparire in questo caso indebite. Sul medesimo punto: «(...) le diverse modalità di presentazione possono influenzare i contenuti in modo anche significativamente differente. Pertanto se l'interprete deduce che la narrazione o i temi sono sviluppati **con il fine esclusivo o principale di dare evidenza o esporre i prodotti o i marchi inseriti**, il rilievo deve ritenersi indebito» (enfasi aggiunta, ndr). Quanto sopra*

rappresentato conduce a concludere che il contenuto, assumendo i connotati tipici della comunicazione pubblicitaria, avrebbe dovuto essere dotato di idonea segnalazione.

Nella tabella sottostante si riportano tutti gli episodi rilevati:

Giornata	Orario inizio	Orario fine	Descrizione
17-01-2026	02:24:44	02:26:26	- Intervista azienda "Electrolux" eccedente la finalità informativa
	02:30:53	02:33:03	- Intervista azienda "Vino Contadi Castaldi" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	02:33:15	02:36:14	- Intervista azienda "Nespresso" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	02:37:40	02:39:16	- Intervista azienda "Coltellerie Berti" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	02:41:14	02:43:14	- Intervista consorzio "Olio Garda Dop" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
17-01-2026 (REPLICA)	05:20:39	05:22:19	- Intervista azienda "Electrolux" eccedente la finalità informativa
	05:26:50	05:29:00	- Intervista azienda "Vino Contadi Castaldi" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	05:29:12	05:32:11	- Intervista azienda "Nespresso" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	05:33:37	05:35:13	- Intervista azienda "Coltellerie Berti" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	05:37:11	05:39:11	- Intervista consorzio "Olio Garda Dop" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
17-01-2026 (REPLICA)	11:07:05	11:08:47	- Intervista azienda "Electrolux" eccedente la finalità informativa
	11:13:14	11:15:24	- Intervista azienda "Vino Contadi Castaldi" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	11:15:36	11:18:35	- Intervista azienda "Nespresso" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti



	11:20:01	11:21:37	- Intervista azienda "Coltellerie Berti" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	11:23:35	11:25:35	- Intervista consorzio "Olio Garda Dop" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
17-01-2026 (REPLICA)	14:05:17	14:06:59	- Intervista azienda "Electrolux" eccedente la finalità informativa
	14:11:26	14:13:36	- Intervista azienda "Vino Contadi Castaldi" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	14:13:48	14:16:47	- Intervista azienda "Nespresso" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	14:18:13	14:19:49	- Intervista azienda "Coltellerie Berti" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	14:21:47	14:23:47	- Intervista consorzio "Olio Garda Dop" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
18-01-2026 (REPLICA)	00:06:07	00:07:49	- Intervista azienda "Electrolux" eccedente la finalità informativa
	00:12:16	00:14:26	- Intervista azienda "Vino Contadi Castaldi" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	00:14:38	00:17:37	- Intervista azienda "Nespresso" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	00:19:03	00:20:39	- Intervista azienda "Coltellerie Berti" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	00:22:37	00:24:37	- Intervista consorzio "Olio Garda Dop" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
18-01-2026 (REPLICA)	11:06:08	11:07:50	- Intervista azienda "Electrolux" eccedente la finalità informativa
	11:12:17	11:14:27	- Intervista azienda "Vino Contadi Castaldi" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	11:14:39	11:17:38	- Intervista azienda "Nespresso" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	11:19:04	11:20:40	- Intervista azienda "Coltellerie Berti" eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti

	11:22:38	11:24:38	- Intervista consorzio “Olio Garda Dop” eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
18-01-2026 (REPLICA)	14:04:06	14:05:48	- Intervista azienda “Electrolux” eccedente la finalità informativa
	14:10:15	14:12:25	- Intervista azienda “Vino Contadi Castaldi” eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	14:12:37	14:15:36	- Intervista azienda “Nespresso” eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	14:17:02	14:18:38	- Intervista azienda “Coltellerie Berti” eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti
	14:20:36	14:22:36	- Intervista consorzio “Olio Garda Dop” eccedente la finalità informativa - Inquadrature di dettaglio sui prodotti

[....] con riferimento alla seconda presunta violazione, l'oggetto del rilievo è un rotocalco d'informazione motoristica prodotto dall'agenzia “Italtpress”; la criticità riguarda, in particolare, l'ultimo dei tre servizi in programma, relativo a un nuovo scooter Aprilia. Il segmento in esame presenta una connotazione marcatamente aziendalistica, declinata secondo canoni estetici e narrativi propri dello spot pubblicitario. Nello specifico, la finalità promozionale delle sequenze emerge dall'inserimento, non giustificato da effettive necessità di cronaca o pertinenza editoriale, di molteplici elementi riconducibili alla identità visiva dell'azienda produttrice (loghi, colori, grafiche coordinate). Tale impostazione è accentuata dalla presenza di un commento fuori campo caratterizzato da un registro promozionale e da toni enfatici (si cita, a titolo esemplificativo: «Aprilia entra nel segmento degli scooter GT di media cilindrata e lo fa nel suo stile: alzando l'asticella»). L'evidente incoerenza rispetto agli altri due servizi presenti nel rotocalco determina una frattura nel piano interpretativo del telespettatore, rendendo il servizio affine alla comunicazione commerciale audiovisiva, il che porta a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta.

Nella tabella sottostante si riportano le occorrenze rilevate del programma in questione, comprese le relative repliche:

Giornata	Orario inizio	Orario fine	Descrizione
14-01-2026	13:50:29	13:52:10	Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo
14-01-2026	22:54:29	22:56:10	Pubblicità scooter

<i>(REPLICA)</i>			<i>Aprilia mascherata da servizio informativo</i>
<i>15-01-2026 (REPLICA)</i>	<i>08:23:29</i>	<i>08:25:10</i>	<i>Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo</i>
<i>15-01-2026 (REPLICA)</i>	<i>14:38:56</i>	<i>14:40:37</i>	<i>Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo</i>
<i>15-01-2026 (REPLICA)</i>	<i>23:58:08</i>	<i>23:59:49</i>	<i>Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo</i>
<i>17-01-2026 (REPLICA)</i>	<i>20:53:28</i>	<i>20:55:09</i>	<i>Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo</i>
<i>19-01-2026 (REPLICA)</i>	<i>07:16:40</i>	<i>07:18:21</i>	<i>Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo</i>
<i>19-01-2026 (REPLICA)</i>	<i>20:35:17</i>	<i>20:36:58</i>	<i>Pubblicità scooter Aprilia mascherata da servizio informativo</i>

[...] relativamente alla terza presunta violazione, si fa riferimento a un programma denominato “Incontri”, trasmesso in replica e articolato nella forma del dialogo tra il conduttore e l'autore di un libro, nel quale sono stati rilevati più episodi di pubblicità non segnalata. Nello specifico, è stata riscontrata la presenza – per tutta la durata del programma – di una sovraimpressione statica collocata nella fascia inferiore dello schermo contenente il nome dell'autore e il titolo del libro, unita alla ripetuta sovraimpressione della copertina del libro e della relativa locandina promozionale. A fine trasmissione, tra il minuto 20:38:14 e il minuto 20:39:06, è stato rilevato un passaggio specifico in cui presentatore e autore forniscono riferimenti puntuali agli store online e all'indirizzo del sito web dello scrittore dove è possibile acquistare il volume. Tale circostanza non pare meramente casuale o occasionale, configurando piuttosto una convergenza di intenti tra l'autore, che beneficia dell'esposizione mediatica, e il conduttore del programma. Si ravvisano, pertanto, elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere che tale esposizione, finalizzata a promuovere l'acquisto del prodotto editoriale, costituisca un'attività pubblicitaria affine alla forma tipica della “telepromozione”, trasmessa senza le idonee avvertenze grafiche o acustiche che la rendano distinta dal contenuto editoriale. Di

seguito si riporta la tabella con gli estremi delle possibili violazioni” nella giornata di programmazione televisiva del 17 gennaio 2026:

<u>ORARIO DI INIZIO</u>	<u>ORARIO DI FINE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
20:01:37	20:01:53	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:06:50	20:06:58	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:12:51	20:12:55	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:14:31	20:14:38	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:16:00	20:16:02	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:19:00	20:19:13	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:21:48	20:21:50	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:22:39	20:23:08	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:37:58	20:38:13	Sovraimpressione copertina libro e/o locandina
20:38:14	20:39:06	Invito all’acquisto del libro con rimando agli store online e al sito web dell’autore

[.....] con riferimento alla quarta tipologia di presunte violazioni riscontrate, inerenti la disciplina in materia di “sponsorizzazioni”, si fa riferimento a un programma denominato “Work in progress” e alla relativa sponsorizzazione presente all’inizio del programma la quale, pur risultando conforme al dettato normativo sotto il profilo qualitativo, ne viola le prescrizioni quantitative: l’inserito si attesta infatti su una durata di 30 secondi, eccedendo significativamente il limite massimo di 8 secondi consentito dalla normativa vigente.

Si riporta la tabella dell'unico episodio registrato e la relativa replica:

Giornata	Orario inizio	Orario fine	Descrizione
16-01-2026	11:33:22	11:33:52	Sponsorizzazione "UniSalute" eccedente la durata consentita di 8 secondi
20-01-2026 (REPLICA)	08:02:01	08:02:30	Sponsorizzazione "UniSalute" eccedente la durata consentita di 8 secondi

Il Comitato regionale per le Comunicazioni ha relazionato che la parte non ha presentato scritti difensivi.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia risulta meritevole di accoglimento.

Dall'esame della documentazione versata in atti è indubbio che la società Spotinvest S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Friuliv24" sia incorsa nella violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con gli artt. 3, commi 1, 2 e 7, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, 48, comma 3, lettera c), d.lgs. 208/21 e 4, comma 2, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, per aver dato indebito rilievo ai prodotti esibiti nel corso della messa in onda dei succitati programmi televisivi, per aver trasmesso una comunicazione commerciale audiovisiva occulta, per aver trasmesso una telepromozione non riconoscibile come tale e senza essere distinta dal resto della programmazione televisiva mediante la presenza sullo schermo televisivo della scritta "messaggio promozionale" per tutta la sua durata e per aver trasmesso un annuncio di sponsorizzazione di durata superiore al limite temporale consentito, massimo di 8 secondi.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, "le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.*

Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali [...].”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, d.lgs. 208/21, *“ i programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni: a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, *“Sono altresì consentiti i preannunci o inviti all'ascolto, ciascuno di durata non superiore a otto secondi, di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo (cosiddetti "promos"), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo. I preannunci o inviti all'ascolto non possono superare il numero di tre per ciascun programma diffuso da concessionari in ambito nazionale”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1, 2 e 7, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita [...]. È vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.”*;



RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Spotinvest S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Friulitv24” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con gli artt. 3, commi 1, 2 e 7, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, 48, comma 3, lettera c), d.lgs. 208/21 e 4, comma 2, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale della sanzione pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di elevata entità in considerazione della rilevazione di numerosissimi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tale da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

In particolare, l'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura commerciale di dette comunicazioni audiovisive ha rafforzato la “pericolosità” del messaggio pubblicitario, in quanto ha attenuato le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale delle medesime.

Inoltre, la trasmissione di una sponsorizzazione per una durata superiore a otto secondi e l'indebito rilievo offerto a determinati prodotti esibiti ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire dei programmi televisivi il più possibili integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La succitata società è stata già sanzionata (es. delibera n. 16/26/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della documentazione contabile presentata dalla parte relativa all'anno 2024, risultano ricavi pari a 600.850,00 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive ha comportato in capo alla società Spotinvest S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 3.099,00 aumentata sino al triplo pari a euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Spotinvest S.r.l., codice fiscale 02364700282, con sede legale in Padova (PD), al viale Della Navigazione Interna n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Friuliv24" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui agli artt. 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con gli artt. 3, commi 1, 2 e 7, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, 48, comma 3, lettera c), d.lgs. 208/21 e 4, comma 2, decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) alla Sezione di tesoreria

provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo 10, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 53/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 53/26/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella